

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

**recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti**

[notificata con il numero C(2007) 532]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/207/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta <sup>(2)</sup>, si applicano fino al 4 maggio 2007.

(2) La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori <sup>(3)</sup>, si applica fino al 31 marzo 2007.

(3) La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE <sup>(4)</sup>, si applica fino al 31 maggio 2007.

(4) La decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE <sup>(5)</sup>, si applica fino al 31 maggio 2007.

(5) La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE <sup>(6)</sup>, si applica fino al 31 dicembre 2007.

(6) La decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici <sup>(7)</sup>, si applica fino al 30 novembre 2007.

(7) In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE.

<sup>(4)</sup> GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/384/CE.

(8) Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno, in tutti e sei i casi, prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

#### Articolo 3

L'articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2008.»

#### Articolo 4

L'articolo 5 della decisione 2004/669/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “frigoriferi” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 maggio 2008.»

#### Articolo 5

L'articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2008.»

#### Articolo 6

L'articolo 3 della decisione 2000/45/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 novembre 2008.»

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

(9) Poiché l'obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE restino in vigore.

(10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2008.»

#### Articolo 2

L'articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2008.»